



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Modifica della legge sui PF

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Berna, 24 febbraio 2016



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Scuole universitarie

Einsteinstrasse 2
CH-3003 Berna

Tel. +41 58 322 96 69
Fax +41 58 464 96 14
info@sbfi.admin.ch
www.sefri.admin.ch

Download:
www.sbfi.admin.ch/vn-it

Indice

1	SITUAZIONE INIZIALE	1
2	PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	1
3	BREVE PANORAMICA	1
4	PRINCIPALI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE	1
5	COMMENTI AI SINGOLI ARTICOLI	4
	<i>Articolo 3a</i> <i>Collaborazione con terzi</i>	<i>4</i>
	<i>Articolo 16a</i> <i>Limitazioni all'ammissione</i>	<i>4</i>
	<i>Articolo 17</i> <i>Rapporti di lavoro</i>	<i>7</i>
	<i>Articoli 20a e 20b</i>	<i>7</i>
	<i>Articolo 24</i> <i>Composizione, nomina e revoca</i>	<i>7</i>
	<i>Articoli 24b e 24c</i>	<i>7</i>
	<i>Articoli 25, 33, 33a e 34</i>	<i>8</i>
	<i>Articolo 34b^{bis}</i> <i>Trasferimento dell'utilizzazione</i>	<i>9</i>
	<i>Articolo 34d</i> <i>Tasse</i>	<i>9</i>
	<i>Articolo 35</i> <i>Preventivo e relazione sulla gestione</i>	<i>11</i>
	<i>Articolo 35a^{quater}</i> <i>Tesoreria</i>	<i>11</i>
	<i>Articoli 35a^{bis} e 36c-e</i>	<i>11</i>

1 Situazione iniziale

In data 11 settembre 2015 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di svolgere una procedura di consultazione in merito alla modifica della legge sui PF. Il 22 settembre è stata pubblicata nel Foglio federale¹ l'apertura della procedura di consultazione, che si è conclusa l'11 novembre 2015.

2 Partecipanti alla consultazione

Oltre ai Cantoni sono stati invitati a partecipare 12 partiti politici, la Conferenza dei Governi cantonali, 3 associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 8 organizzazioni mantello dell'economia e 12 organi e organizzazioni attive nel settore dell'educazione e della scienza.

Nel complesso sono pervenuti 48 pareri forniti da 25 Cantoni, 5 partiti politici, 4 associazioni mantello dell'economia², 8 organi e organizzazioni del settore educativo e scientifico e 6 organizzazioni non direttamente interpellate. Il Cantone di Zugo, l'Associazione dei comuni svizzeri, l'Unione delle città svizzere e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie hanno espressamente rinunciato a prendere posizione.

Tutti i pareri pervenuti sono consultabili su www.sefri.admin.ch.

L'elenco dei partecipanti alla consultazione e delle loro abbreviazioni è riportato nell'allegato.

3 Breve panoramica

La maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione approva l'orientamento generale dell'avamprogetto di legge, ovvero è in linea di massima d'accordo.

Alcuni punti sono tuttavia risultati controversi. Si tratta ad esempio delle modifiche riguardanti il governo d'impresa (p. es. gli obiettivi strategici). I Cantoni approvano in gran parte le disposizioni proposte, mentre i partiti e le associazioni economiche esprimono alcune riserve. Molti partecipanti sottolineano che queste modifiche non devono limitare l'autonomia delle scuole universitarie e la libertà e l'indipendenza della ricerca e dell'insegnamento né i diritti di partecipazione del Parlamento.

Molti partecipanti alla consultazione hanno inoltre giudicato positivamente le possibilità di limitare l'ammissione e di riscuotere tasse di studio differenziate per gli studenti svizzeri e quelli stranieri, mentre altri hanno avanzato delle critiche. Per quanto riguarda la possibilità di limitare l'ammissione, molti partecipanti si sono espressi anche sull'introduzione di un ciclo di studi bachelor in medicina. I Cantoni sono favorevoli, ma fanno notare che ciò dovrebbe avvenire secondo la legge del 30 settembre 2011³ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). Molti partecipanti sono sostanzialmente d'accordo con la disposizione riguardante le tasse di studio. Alcuni organi e organizzazioni nell'ambito dell'educazione e della scienza propongono di utilizzare le maggiori entrate per borse di studio e sussidi analoghi.

4 Principali risultati della consultazione

Cantoni

La maggior parte dei Cantoni approva le modifiche proposte.

¹ FF 2015 5678

² UPS si associa pienamente al parere di *economiesuisse*.

³ RS 414.20

Secondo ZH sia le modifiche riguardanti la gestione e l'organizzazione del settore dei PF sia le disposizioni sullo scambio di dati in caso di comportamenti scorretti dal punto di vista scientifico sono adeguate e in linea con gli obiettivi.

BE si rammarica del fatto che al momento della consultazione manchino i risultati completi della valutazione sul settore dei PF, la proposta relativa al mandato di prestazioni del Consiglio federale nel settore dei Politecnici federali per gli anni 2004–2007 e il rapporto intermedio del DEFR sul raggiungimento degli obiettivi negli anni 2013–2016. In tal senso BE è favorevole a sospendere la modifica della legge sui PF e a rimettere il progetto in consultazione una volta che saranno disponibili i documenti indicati.

LU reputa ragionevoli le modifiche riguardanti il governo d'impresa e i membri del Consiglio dei PF nonché le nuove regolamentazioni sulla finanza e la contabilità, l'impiego dei dati personali e l'integrità scientifica.

UR è d'accordo con le modifiche proposte, ma esprime rincrescimento per il fatto che i lavori relativi alla revisione totale non siano confluiti nella revisione parziale. A suo avviso, sul lungo termine è necessaria una revisione totale, perché la legge esistente necessita di una rielaborazione sul piano linguistico e sistematico.

Per quanto riguarda il governo d'impresa, SO è favorevole alle modifiche proposte. È espressamente d'accordo con le disposizioni sull'integrità scientifica e sulla possibilità di limitare l'ammissione agli studenti stranieri in caso di problemi di capacità e di aumentare le tasse d'iscrizione. SO appoggia anche la possibilità di limitare le ammissioni qualora venisse introdotto uno studio bachelor in medicina al PF. SO giudica giustificate e importanti le disposizioni sul rispetto della protezione dei dati, sull'impiego dei dati personali e sull'obbligo di informare gli interessati in merito alla registrazione e al trattamento dei dati personali.

BS approva gli adeguamenti ritenendo che le ragioni esposte sulle modifiche e sulla loro attuazione siano comprensibili e convincenti; quanto ai singoli articoli, non ha osservazioni. SH e AG sostengono in linea di massima le modifiche di legge previste. TG giudica gli adeguamenti giustificati, importanti e necessari.

Secondo AI le modifiche necessarie, che riguardano soprattutto il governo d'impresa del settore dei PF, sono appropriate. In particolare il fatto che debbano essere redatti rapporti annuali consente una migliore visione d'insieme e permette al Parlamento di intervenire in maniera più rapida.

TG trova giusto che, in contropartita alle ulteriori competenze e alla maggiore responsabilità che il Consiglio dei PF riceve con le modifiche, vengano fissati ulteriori requisiti legali (p. es. pubblicazione delle relazioni d'interesse) e adottate delle disposizioni (p. es. la possibilità di revoca).

TI condivide le modifiche proposte e capisce le motivazioni del Consiglio federale di voler migliorare la *governance* dei PF. Reputa inoltre che le modifiche siano adeguate all'evoluzione del sistema formativo delle scuole universitarie e appropriate per garantire da un lato la gestione strategica, dall'altro la necessaria autonomia delle istituzioni.

VD e JU approvano le revisioni proposte, che permettono una migliore gestione del settore dei PF, in particolare le misure volte ad aumentare e a garantire la trasparenza e l'integrità scientifica.

VS è d'accordo con l'avamprogetto di modifica.

GE sostiene l'adeguamento proposto, che mira a creare le basi legali per la *governance* del settore dei PF mediante obiettivi strategici e reputa opportuna l'introduzione di una possibilità di revoca per tutti i membri del Consiglio.

Partiti

PBD, PPD e UDC approvano l'orientamento generale della legge sui PF.

PBD è d'accordo con le modifiche di legge proposte (ad eccezione dell'art. 33). PBD, PPD e UDC approvano in particolare la possibilità di gestire il flusso di studenti stranieri. PBD e PPD concordano

con gli adeguamenti relativi alle tasse d'iscrizione. Secondo PS gli studenti provenienti dall'estero sono un arricchimento per il sistema universitario elvetico.

PBD è favorevole alle nuove disposizioni sull'integrità scientifica e sullo scambio di dati. In linea di massima PPD è contrario al numero chiuso, ma finché viene applicato nelle università, anche i PF possono ricorrere a questa limitazione delle ammissioni.

Per PLR è importante che le scuole universitarie e gli istituti di ricerca beneficino il più possibile di autonomia e che venga garantita la libertà della ricerca. PS constata che le due eccellenti istituzioni (PFZ e PFL) vengono sostenute politicamente e in vista della discussione sul messaggio ERI occorre provvedere a un finanziamento sufficiente per tutti i settori ERI.

Altre richieste: PS fa notare che nel finanziamento dei PF aumentano i fondi di terzi, il che richiede maggiore trasparenza e una chiara delimitazione di tale capitale. PS suggerisce inoltre che il Consiglio federale elabori standard minimi affinché una parte degli utili conseguiti dalle startup sostenute dai PF confluisca nelle casse di questi ultimi. PS propone infine che venga applicata anche per i PF la clausola civile, in modo che la ricerca si limiti agli obiettivi civili.

Associazioni mantello dell'economia

Economiesuisse e USAM prendono atto della revisione della legge sui PF senza sollevare obiezioni. Entrambe approvano soprattutto l'intenzione di offrire un ciclo di studi in medicina. USAM è espressamente favorevole al fatto che il Consiglio dei PF, su richiesta delle Direzioni delle scuole, possa introdurre limitazioni all'ammissione di studenti stranieri già per i cicli di studio bachelor e che possa imporre tasse d'iscrizione più elevate.

USS approva l'evoluzione verso il governo d'impresa e una maggiore trasparenza.

USAM è favorevole in particolare alle disposizioni che creano le basi per perseguire eventuali violazioni dell'integrità e della buona prassi scientifica e le norme sullo scambio di dati.

Economiesuisse ritiene che alcune modifiche non siano adeguate per garantire il forte ruolo dei PF e che non si possa pretendere che i PF vengano gestiti dal Consiglio dei PF come un'impresa viene gestita dal Consiglio d'amministrazione. Economiesuisse è del parere che le scuole universitarie di spicco a livello internazionale debbano per forza avere la più ampia autonomia possibile per quanto riguarda la ricerca, l'insegnamento e il finanziamento.

USS avanza delle riserve in merito alle limitazioni all'ammissione, alle tasse d'iscrizione e alla possibilità di revoca dei membri del Consiglio dei PF.

Organi e organizzazioni nell'ambito dell'educazione e della scienza e cerchie interessate

FNS è d'accordo con i vari punti della revisione parziale. Il Consiglio dei PF vede di buon occhio il fatto che siano state accolte varie richieste del settore dei PF.

Il Consiglio dei PF teme che varie disposizioni finanziarie o sul governo d'impresa possano minare l'autonomia del settore dei PF. FNS ritiene che gli adeguamenti delle norme sul governo d'impresa portino con sé il rischio di un'iperregolamentazione e di un'eccessiva ingerenza nell'autonomia di entrambi i PF. Secondo CSSI si dovrebbe tenere conto delle particolarità del settore dei PF senza introdurre altri compiti amministrativi.

CSSI si rammarica che non siano state aggiunte anche le modifiche della revisione totale preannunciata. Secondo UMS anche per il ciclo di studi bachelor in medicina del PF è assolutamente necessario creare le basi legali per una limitazione delle ammissioni e chiede che nella legge si stabilisca che i criteri per l'ammissione e i meccanismi per la ripartizione dei singoli studenti sono analoghi a quelli previsti per le università di Basilea, Berna, Friburgo e Zurigo.

Cerchie interessate

Swissmem, CP e SUP Svizzera approvano l'orientamento della revisione. Swissmem ritiene che le scuole universitarie di spicco a livello internazionale debbano necessariamente disporre della più ampia

autonomia possibile a livello di ricerca, insegnamento e finanziamento. CP è favorevole a una revisione totale della legge sui PF.

5 Commenti ai singoli articoli

Articolo 3a Collaborazione con terzi

PS chiede che il presente articolo venga completato con una disposizione che stabilisca l'obbligo di indicare la provenienza di eventuali fondi esterni. USS ritiene che il termine «mandato di prestazioni» debba essere mantenuto per evitare che il mandato di prestazioni ossia il mandato formativo non possa più essere adempiuto in caso di eventuale modifica degli obiettivi strategici.

USU ritiene che le scuole universitarie abbiano il compito di provvedere alla ricerca e all'insegnamento a prescindere dal profitto e da interessi privati e vorrebbe introdurre nel capoverso 2 la seguente formulazione: «*Le società garantiscono trasparenza sulla provenienza e sull'impiego dei mezzi*».

Swissmem propone di rinunciare a questa modifica. NGO vorrebbe introdurre un nuovo capoverso 2: «*Le società garantiscono la piena trasparenza sulla provenienza e sull'impiego dei mezzi. Il Consiglio dei PF emana direttive concernenti la garanzia della qualità, la conformità, l'efficienza delle risorse, lo sviluppo sostenibile e la gestione del rischio*».

Articolo 16a Limitazioni all'ammissione

Capoverso 1

LU approva la possibilità di limitare l'ammissione agli studenti in possesso di un attestato estero, ma reputa molto importante che l'accesso ai PF resti aperto agli studenti svizzeri. Anche SZ, OW, NW, GL, SH, AR, AI, AG, TG, GR, JU e CDPE fanno notare che le limitazioni all'ammissione sono applicate solo agli studenti in possesso di un attestato estero e che i titolari di una maturità federale o di una maturità riconosciuta a livello federale (maturità liceale) non devono essere interessati da un'eventuale limitazione di questo genere.

UR è favorevole all'introduzione della possibilità di limitare l'afflusso di studenti stranieri per ragioni di capacità anche nel ciclo di studi bachelor.

VD e JU non sono contrari a eventuali limitazioni all'ammissione per gli studenti stranieri. Questa possibilità deve tuttavia essere utilizzata con estrema moderazione. VD e JU ribadiscono il loro impegno per garantire l'accesso agli studi superiori ai titolari di una maturità svizzera. Tuttavia, nel caso particolare dei titolari di un bachelor PF che desiderano proseguire con il master in medicina, il numero di ammissioni deve essere coordinato tra le università, i PF e gli ospedali che intervengono nella formazione post-universitaria.

TI considera questa modifica pienamente giustificabile.

PS è contrario all'estensione della misura al livello bachelor. Il problema dell'insufficienza di capacità deve essere risolto in altro modo.

Economiesuisse è d'accordo con la modifica. Il Consiglio dei PF propone di sostituire il termine «*ciclo di studi*» con «*studi*».

CSSI propone la modifica seguente: «¹*Il Consiglio dei PF può, su domanda della Direzione della scuola, limitare l'ammissione al ciclo di studi bachelor o master agli studenti in possesso di un attestato estero che dà accesso agli studi superiori, rispettando una proporzione adeguata tra gli studenti e i mezzi d'insegnamento. Le limitazioni possono riferirsi a singoli indirizzi accademici o al numero totale dei posti di studio presso i PF. Esse concernono entrambi i PF*».

Swissfaculty si chiede come andrebbero gestite le limitazioni all'ammissione per gli studenti svizzeri e chiede di cancellare il capoverso 1.

USU e transfair ritengono che l'accesso all'istruzione superiore debba essere possibile per tutte le persone con un attestato adeguato. Entrambe respingono limitazioni all'ammissione e criteri immotivati come il numero chiuso, dichiarandosi contrarie a un'eventuale differenziazione degli studenti fra svizzeri e stranieri nell'accesso agli studi. Anche AGEPoly/VSETH sono contrarie a una limitazione delle ammissioni.

NGO è critico verso l'inasprimento delle ammissioni e propone un nuovo capoverso 2: «² Il Consiglio dei PF fornisce consulenza agli studenti in possesso di un attestato estero sull'ammissione, l'integrazione e le possibilità di lavoro.»

Capoverso 2

ZH è sostanzialmente favorevole al progetto dei PF di introdurre un ciclo di studi bachelor in medicina incentrato sulla tecnica e sulle scienze naturali e fa notare che l'ampliamento del numero di posti in medicina umana deve essere coordinato, perché ai sensi della LPSU la medicina è un settore con costi particolarmente onerosi.

Per BE e LU è assolutamente indispensabile che in caso di partecipazione dei PF alla formazione bachelor in medicina si applichi la stessa procedura di selezione adottata per lo studio di medicina nelle università di Basilea, Berna, Friburgo e Zurigo, ovvero il test attitudinale. BE è esplicitamente contrario all'introduzione nella legge sui PF di qualsiasi forma di precedente che favorisca la creazione di cliniche sotto la responsabilità dei PF; questo sarebbe un mutamento profondo e molto oneroso della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni. In medicina umana i PF possono offrire al massimo uno studio preclinico fino al conseguimento del bachelor e deve essere garantita la possibilità di proseguire gli studi presso una facoltà di medicina. Occorre dunque esaminare se l'ammissione possa già avvenire presso l'università che garantisce la prosecuzione degli studi a livello di master.

BE e BS propongono di completare il capoverso 2 nel modo seguente: «*Su domanda della Direzione della scuola il Consiglio dei PF può decidere di limitare l'ammissione a tutti gli studenti di un ciclo di studio che prepara a una formazione clinica in medicina presso un'università*».

FR approva il fatto che il capoverso 2 circoscriva espressamente la possibilità di limitare l'ammissione a questo settore di studi specifico, in quanto è fondamentale che i titolari di una maturità liceale svizzera possano beneficiare di un accesso senza restrizioni agli altri settori di studio offerti dai PF.

Secondo SZ la limitazione delle ammissioni è giusta e necessaria se i cicli di studio preparano a una formazione clinica in medicina.

OW, NW, GL, SH, AR, SG, GR, JU e CDPE approvano sostanzialmente che il PF di Zurigo prenda in esame l'introduzione di un ciclo di studi bachelor in medicina incentrato sulla tecnica e sulle scienze naturali; si chiedono però se questo permetta di formare le nuove leve necessarie, obiettivo che era alla base della richiesta di maggiori posti di studio. Secondo OW, GL, SH, AR, GR, JU e CDPE l'ampliamento dei posti di studio in medicina umana deve avvenire in modo coordinato, perché secondo l'articolo 40 LPSU la medicina è un settore con costi particolarmente onerosi e, come prevede la LPSU, il coordinamento va fornito come un compito congiunto della Confederazione e dei Cantoni all'interno della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU).

Per quanto riguarda il progetto del PF di Zurigo di proporre un bachelor in medicina, VD parte dal principio che i Cantoni BS e ZH aumenteranno le loro capacità di formazione a livello di master oltre quanto già annunciato al fine di accogliere i titolari di un bachelor del PFZ. VD chiede che questo nuovo ciclo di studi venga offerto solo dopo che il Consiglio delle scuole universitarie avrà esaminato e validato quest'offerta e che la CSSU ne avrà discusso il finanziamento.

TG approva sostanzialmente il tentativo di introdurre un ciclo di studi bachelor in medicina. Ritiene tuttavia che non servirà a risolvere di fatto il problema della scarsità di nuovi medici. Secondo TG il presupposto di base per il progetto pilota è un sufficiente finanziamento supplementare da parte della Confederazione. TG è decisamente contrario alla proposta di ripartire i mezzi attualmente a disposizione, perché in tal modo i Cantoni dovranno sostenere notevoli costi supplementari per formare i medici.

TI reputa questa disposizione d'importanza fondamentale per permettere ai PF di introdurre un'offerta formativa nel settore della medicina umana. Questa opportunità rappresenta un elemento essenziale del progetto ticinese di un master in medicina (*Master medical school*). La possibilità di istituire fin dall'inizio un percorso formativo in medicina umana permetterà anche di verificare la ripartizione dei costi tra formazione di base, ricerca di base, ricerca clinica e formazione continua.

NE approva l'iniziativa del PFZ di istituire una formazione bachelor in medicina. Tuttavia questa novità in un settore di formazione finora proposto soltanto dai Cantoni non dovrebbe in alcun modo ripercuotersi negativamente sul sostegno finanziario che la Confederazione fornisce oggi agli studi in medicina. Secondo NE questo nuovo bachelor è realizzabile solo se si creano posti supplementari a livello della formazione clinica, come già proposto da alcuni Cantoni universitari. Uno sforzo finanziario supplementare da parte della Confederazione è dunque indispensabile.

GE non si pronuncia sulla scelta di limitare l'accesso agli studi di medicina nei PF, perché questa possibilità riflette quella già esistente nelle università cantonali che applicano il numero chiuso.

PS è favorevole all'introduzione del bachelor in medicina, ma chiede assoluta trasparenza e chiarezza sul suo finanziamento.

PS ritiene che la limitazione all'ammissione debba applicarsi solo a questo ciclo di studi e chiede di completare il capoverso 2 nel modo seguente: «... *se il ciclo di studio prepara in maniera consecutiva a una formazione clinica...*»

USS è critico nei confronti del numero chiuso, chiede dunque di cancellare il capoverso 2 e di coordinare invece con altre scuole universitarie interessate le misure per la formazione di personale medico qualificato.

Il Consiglio dei PF ritiene che il capoverso 2 possa contribuire a contrastare la carenza di medici. La possibilità di limitare l'ammissione al ciclo di studi garantisce che i titolari del bachelor PF in medicina trovino posto in un'università cantonale per completare la loro formazione con il master. Il Consiglio dei PF propone quindi di adeguare il capoverso 2 nel modo seguente: «... *che prepara in maniera consecutiva a una formazione clinica in medicina*».

CSSI propone la modifica seguente: «² *Il Consiglio dei PF fissa il numero di studenti ammesso per un settore di studi che prepara a una formazione clinica in medicina. Se questo numero viene superato di almeno il 10 per cento, il Consiglio dei PF può prevedere limitazioni all'ammissione degli studenti. Tali limitazioni concernono i due PF*».

USU constata con rammarico che la formulazione del capoverso 2 non si limita solo alla medicina umana, ma riguarda anche altri cicli di studio (scienze motorie e sanitarie, ecc.).

Le Accademie sono d'accordo con la proposta, ma si chiedono se sia più opportuno escludere alcuni studenti all'inizio dello studio o piuttosto lasciare che la selezione venga fatta in un secondo momento.

UMS ritiene che le limitazioni all'ammissione e i passaggi tra i vari cicli di studio debbano assolutamente essere concordati a livello svizzero. A suo avviso la regolamentazione è insufficiente e propone di riformulare e completare il capoverso 2 nel modo seguente: «² *Il Consiglio dei PF può decidere, d'intesa con altre scuole universitarie svizzere, limitazioni all'ammissione per i cicli di studio che consentono il passaggio a un ciclo di studi master in medicina umana. L'ammissione e la ripartizione dei candidati a uno studio in medicina umana deve avvenire secondo gli stessi criteri e meccanismi nei politecnici federali e nelle università che prevedono limitazioni all'ammissione*».

Swissmem appoggia le modifiche e sottolinea che il numero chiuso può riguardare solo questo tipo di cicli di studio.

SUP Svizzera si chiede se non si dovrebbero riunire le risorse anche nel settore della medicina e rinvia al riguardo al modello della Health University.

Articolo 17 Rapporti di lavoro

TI considera corretto esplicitare il pari trattamento dei membri esterni del Consiglio dei PF mediante un mandato di diritto pubblico.

Per GE è essenziale che tutti i membri siano soggetti alle stesse regole.

Il Consiglio dei PF ritiene che questo adeguamento sia necessario e presume che verrà coinvolto a tempo debito quando si tratterà di definire i contenuti del rapporto di mandato.

Transfair approva l'adeguamento.

Articoli 20a e 20b

TI considera queste modifiche importanti e giustificate.

GE, Consiglio dei PF, UMS e FNS sono esplicitamente favorevoli alle nuove disposizioni.

CSSI propone di cancellare dalla lettera a dell'articolo 20b capoverso 1 l'espressione seguente: «a. ...o se sussiste il sospetto fondato di una tale violazione» e dal capoverso 2 dell'articolo 20b l'espressione seguente: «... o sul sospetto di eventuali violazioni».

Per Swissfaculty è di fondamentale importanza stabilire chiare norme procedurali in caso di comportamenti scorretti secondo il protocollo scientifico. Ritiene inoltre che la formulazione «o se sussiste il sospetto fondato di una tale violazione» violi i diritti della personalità. Secondo Swissfaculty lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire secondo rigide direttive e solo dopo l'avvio di un regolare procedimento.

Per le Accademie le disposizioni dell'articolo 20 sono troppo dettagliate e descrivono casi particolari; propongono pertanto di cancellare del tutto l'articolo fintanto che la regolamentazione a livello di legge non si renderà necessaria in forza di prescrizioni non normative.

NGO propone due nuovi capoversi: «² Essi garantiscono l'autonomia della scuola universitaria e degli istituti di ricerca e i principi della libertà e dell'unità dell'insegnamento e della ricerca. ³ I membri dei PF e degli istituti di ricerca rendono pubbliche le loro relazioni d'interesse».

Articolo 24 Composizione, nomina e revoca

ZH e TI approvano la creazione di una base legale per eventuali revoche.

PS, USS, Consiglio dei PF, Actionuni e transfair appoggiano in linea di massima la modifica del capoverso 4 e chiedono un completamento: in caso di revoca del delegato dell'assemblea universitaria devono essere consultate entrambe le assemblee. Economiesuisse, Swissmem e transfair sono sostanzialmente d'accordo e chiedono di aggiungere quali motivi possono essere considerati gravi per la revoca.

Articoli 24b e 24c

TG si chiede se i criteri di selezione siano giusti dal momento che occorre inserire nella legge un articolo sull'obbligo di fedeltà dei membri del Consiglio dei PF (art. 24b). TI, PS, USS, Actionuni, NGO e transfair appoggiano esplicitamente l'articolo 24c.

Appoggiandosi sulla certezza del diritto, il Consiglio dei PF accoglie positivamente le nuove disposizioni, ma propone una nuova formulazione per l'articolo 24c: «¹ Prima di essere nominati, i membri del Consiglio dei PF rendono pubbliche le loro relazioni d'interesse rilevanti per il loro ruolo nel Consiglio dei PF.

² I membri del Consiglio dei PF comunicano a intervalli regolari eventuali cambiamenti delle loro relazioni d'interesse al Consiglio dei PF, che li trasmette al dipartimento competente». Il Consiglio dei PF consiglia per la versione francese l'utilizzo del termine liens d'intérêts (tedesco: «Interessenbindungen»).

Articoli 25, 33, 33a e 34

GE sostiene la nuova regolamentazione e TI trova interessanti le modifiche proposte. Secondo PPD le misure proposte sono eccessive, inoltre potrebbero determinare limitazioni e un'iperregolamentazione. Per l'UDC è importante salvaguardare l'indipendenza della ricerca e menzionare esplicitamente nella legge l'ampio margine di manovra citato nel progetto relativo al governo d'impresa. L'UDC vorrebbe che le esigenze specifiche del settore formativo e della ricerca venissero sufficientemente prese in considerazione nell'attuazione della riforma sul governo d'impresa. Per PS e USU è importante che non vengano compromesse né l'autonomia delle scuole universitarie né la libertà e l'indipendenza della ricerca e dell'insegnamento. USU respinge le proposte di modifica, perché a suo avviso non migliorano i diritti di partecipazione degli studenti. Secondo Swissmem non ci sono i presupposti adeguati per un cambiamento di sistema, per cui propone di cancellare le modifiche. Transfair è sostanzialmente favorevole alle misure perché consentono la gestione uniforme delle unità rese autonome della Confederazione.

Articolo 25: Economiesuisse e Swissmem non sono d'accordo con le modifiche.

Articolo 33: PS è d'accordo con la gestione mediante gli obiettivi strategici e con l'adeguamento dell'articolo 33. PS e USS sono esplicitamente favorevoli alla regolamentazione di cui al capoverso 2. PBD esprime delle riserve e si chiede se ciò non possa limitare l'autonomia delle scuole universitarie. Economiesuisse chiede di cancellare questo articolo, dal momento che una convenzione sulle prestazioni tra Parlamento e scuola universitaria è più intelligibile rispetto ad una gestione da parte del Consiglio federale. Economiesuisse teme il pericolo di una gestione politica delle attività operative della scuola universitaria. USS propone di completare il capoverso 4 in modo tale che per la modifica degli obiettivi strategici durante il periodo di validità si accordi al Consiglio dei PF il diritto di essere sentito. Il Consiglio dei PF è contrario alla nuova regolamentazione perché ritiene che questa modifica ridurrebbe la partecipazione del Parlamento nelle questioni riguardanti l'orientamento strategico del settore dei PF. Esso chiede una modifica del capoverso 1: «¹ Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni, entro i limiti consentiti dalla legge, gli obiettivi strategici per il settore dei PF. Il Consiglio dei PF gli sottopone a tal fine le proposte consolidate del settore dei PF». Le Accademie sono del parere che questa disposizione attribuisca al Parlamento maggiori diritti e potere decisionale sugli obiettivi strategici e un'evoluzione in questo senso è a loro avviso pericolosa per le scuole universitarie. Esse propongono le seguenti modifiche: «¹ Il Consiglio dei PF definisce, entro i limiti consentiti dalla legge e coinvolgendo in ampia misura le istituzioni del settore dei PF, gli obiettivi strategici per il settore in questione. Il Consiglio dei PF presenta gli obiettivi al Consiglio federale per approvazione.» Capoverso 4: Le Accademie ritengono che gli obiettivi strategici debbano essere definiti dal Consiglio dei PF e propongono la seguente modifica: «⁴ Se motivi gravi e non prevedibili lo richiedono, il Consiglio dei PF può modificare gli obiettivi strategici durante il periodo di validità». Secondo NGO il termine «mandato di prestazioni» deve essere mantenuto e propone dunque un nuovo capoverso 2: «² Essi tengono conto degli interessi nazionali superiori della competitività, della gestione efficiente delle risorse e dello sviluppo sostenibile». Transfair vorrebbe che fosse garantito che le istituzioni del settore dei PF sottopongano per prima cosa al Consiglio dei PF le loro proposte per la definizione degli obiettivi strategici. Inoltre, secondo transfair, nel commento non è stato indicato che nella determinazione degli obiettivi strategici e dei mezzi finanziari occorre considerare la politica scientifica generale della Confederazione.

Articolo 33a: USAM appoggia espressamente il capoverso 1. A suo avviso il rafforzamento del Consiglio dei PF dovrebbe emergere anche a livello di composizione. USAM ritiene che si debbano considerare adeguatamente anche le esigenze delle PMI. Le Accademie propongono la modifica seguente: «¹ Il Consiglio dei PF provvede all'attuazione degli obiettivi strategici.» Suggestiscono inoltre che il criterio della ripartizione dei mezzi federali non debba rispecchiare le richieste, bensì le effettive esigenze e avanzano quindi la seguente modifica: «³ Esso ripartisce i mezzi finanziari della Confederazione. A tal fine si basa sulle esigenze dei PF e degli istituti di ricerca».

Articolo 34: Per PBD, UDC, PS, economiesuisse, USS e NGO resta auspicabile mantenere gli obblighi di informazione e controllo nei confronti del Parlamento, in particolare della CSEC. CSSI propone di modificare la rubrica «Rendiconto» con «Rendiconti annuali», di adeguare l'articolo 34 lettera a nel

modo seguente: «Il *Consiglio dei PF sottopone ogni due anni al Consiglio federale un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici, oppure un rapporto intermedio e un rapporto finale* [...]» e di sostituire la rubrica con: «*Rapporto biennale*». Le Accademie non giudicano sensata una relazione annuale visto che l'orientamento è sul lungo periodo e propongono dunque la seguente modifica: «*a. il rapporto sul raggiungimento degli obiettivi concordati*». NGO propone una nuova lettera b: «*la relazione sulla gestione e sulla sostenibilità*».

Articolo 34b^{bis} Trasferimento dell'utilizzazione

LU reputa importante che il finanziamento delle varie scuole universitarie sia presentato in modo trasparente, consentendo un confronto fra le istituzioni. Di questa richiesta si dovrebbe tenere conto nella spiegazione dell'espressione «di modesta entità» e nelle disposizioni esecutive del Consiglio federale previste nel rapporto.

Secondo GE, è opportuno precisare che spetta al Consiglio federale decidere se rinunciare o meno ai ricavi.

PS giudica comprensibile la modifica.

NGO propone un nuovo capoverso 2: «*2 I ricavi derivanti da trasferimenti dell'utilizzazione vengono utilizzati per sussidi vincolati a progetti finalizzati al coinvolgimento degli studenti, allo sviluppo sostenibile e alla promozione delle pari opportunità e della parità effettiva fra uomo e donna presso i PF*».

Articolo 34d Tasse

LU giudica opportuno che con l'articolo 34d capoverso 2^{bis} venga creata una base legale per aumentare le tasse d'iscrizione degli studenti stranieri. NW vede di buon occhio sia la creazione di una base legale per limitare le ammissioni già dal primo semestre sia l'aumento delle tasse degli studenti stranieri. Appoggia inoltre la proposta di limitare le tasse di studio al massimo al triplo della retta prevista per gli studenti svizzeri.

UR sostiene il principio secondo cui le tasse d'iscrizione degli studenti svizzeri e di quelli stranieri domiciliati in Svizzera debbano essere socialmente sopportabili. È d'accordo con il fatto che si possano richiedere rette più alte agli studenti stranieri, ma non reputa necessario inserire un limite massimo a livello di legge. UR e JU sono del parere che le tasse d'iscrizione debbano essere definite dal Consiglio dei PF e non dal Consiglio federale.

VD si chiede quale senso abbia questo aumento e come sia stato fissato questo rapporto di uno a tre. Da un lato triplicare le tasse non permette di contribuire in modo significativo alla copertura dei costi totali della formazione, soprattutto se questi proventi sono destinati a misure di sostegno per gli studenti svantaggiati. Dall'altro dubita che un aumento di questo genere abbia un forte effetto dissuasivo sulle domande di ammissione. VD teme che l'esempio della Confederazione provochi la diffusione di questa pratica nelle altre scuole universitarie svizzere.

VD e JU si aspettano dal Consiglio federale la garanzia che un eventuale aumento delle tasse venga interamente destinato a misure di sostegno per gli studenti svantaggiati piuttosto che lasciare il Consiglio dei PF libero di decidere come utilizzare gli introiti. Anche GE ritiene che le entrate supplementari dovrebbero permettere di rafforzare il sistema delle borse di studio. PS chiede che le entrate aggiuntive vengano impiegate esclusivamente per gli studenti (p.es. per borse di studio).

Secondo VD, la formulazione proposta e la differenza fra gli «studenti stranieri domiciliati in Svizzera» e gli «studenti stranieri che eleggono domicilio in Svizzera per ragioni di studio» non sono molto chiare. VD ritiene che la tassa debba essere socialmente sopportabile per tutti gli studenti senza distinzioni.

Secondo TI, l'articolo permette di mantenere uno sviluppo sociale delle tasse d'iscrizione nel rispetto dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Secondo GE, l'aumento delle tasse per gli studenti stranieri è una decisione delicata che dovrebbe essere presa solo dopo averne valutato l'impatto in termini di immagine della Svizzera all'estero e ritiene che l'espressione «tasse socialmente sopportabili» sia troppo vaga.

PLR ritiene che le tasse di studio debbano essere stabilite dal Consiglio dei PF e respinge quindi le modifiche proposte.

UDC accoglie positivamente la nuova regolamentazione, ma è contrario all'introduzione di un limite massimo.

PS constata che quanto richiesto nella mozione 13.4008 è in parte già stato inserito nell'avamprogetto. PS ribadisce la richiesta avanzata nella mozione, ossia che le tasse di studio degli studenti svizzeri possano essere aumentate in misura superiore al rincaro solo per decisione del Consiglio federale. Per quanto riguarda la differenziazione delle tasse d'iscrizione, PS sottolinea che esse non dovrebbero diventare un criterio di selezione nascosto. L'ammissione di studenti stranieri dovrebbe basarsi solo sulla loro idoneità.

Economiesuisse ritiene che la proposta di imporre tasse d'iscrizione socialmente sopportabili non sia appropriata: i PF devono avere la possibilità di riscuotere tasse adeguate alla copertura dei costi, visto che esse vengono poi ammortizzate a livello sociale da un generoso sistema di sostegno (mutui ammortizzabili).

USS considera problematico e controproducente differenziare le tasse di studio. Propone inoltre che si parli in generale di «studenti». USS ritiene che le tasse d'iscrizione possano essere aumentate in misura superiore al rincaro solo mediante decisione del Consiglio federale.

Il Consiglio dei PF fa notare che gli studenti stranieri contribuiscono anche all'attrattiva di entrambi i PF e che una regolamentazione del genere deve essere compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Inoltre, è favorevole al fatto che l'importo delle tasse possa essere stabilito nel quadro prescritto dalla legge anche in futuro.

CSSI propone di cancellare il capoverso 2^{bis} o di modificare la seconda parte della frase nel modo seguente: «...; *queste possono ammontare al massimo al doppio delle tasse d'iscrizione degli studenti di cui al capoverso 2*».

Swissfaculty è dell'avviso che gli studenti stranieri non dovrebbero pagare tasse più elevate e chiede di cancellare l'articolo 34d capoverso 2^{bis}.

USU chiede la garanzia, da parte di Confederazione e Cantoni, che la formazione sia un bene pubblico. A suo avviso il finanziamento della formazione universitaria non può ricadere ulteriormente sugli studenti. USU e transfair si dichiarano contrari all'eventuale triplicazione delle tasse di studio per gli studenti stranieri e chiedono la sospensione di tutti i tentativi di aumentare le tasse nonché lo stralcio dei capoversi 2 e 2^{bis}.

Actionuni giudica in modo critico l'importo proposto delle tasse d'iscrizione per gli studenti in possesso di un attestato estero e propone di rinunciare a questa disposizione nell'ambito della presente revisione parziale. Eventualmente una disposizione di questo genere potrebbe essere inserita nella revisione totale.

Per le Accademie il fattore di differenziazione delle tasse d'iscrizione è irrilevante e propongono di cancellarlo. Anche NGO respinge la proposta di differenziare le tasse d'iscrizione e chiede di cancellare il capoverso 2^{bis}.

Secondo Swissmem la prescrizione relativa a «tasse d'iscrizione socialmente sopportabili» non è adeguata. Il Consiglio dei PF dovrebbe restare autonomo nella definizione del loro importo. Swissmem propone un adeguamento del capoverso 2: «² *L'importo delle tasse d'iscrizione è stabilito dal Consiglio dei PF. Le tasse d'iscrizione possono essere differenziate in base al luogo di domicilio e al centro degli interessi vitali precedente*».

AGEPoly/VSETH sono contrarie all'aumento delle tasse di studio.

Articolo 35 **Preventivo e relazione sulla gestione**

GE suggerisce di creare un fondo d'innovazione e di sviluppo separato dal fondo di riserva, in cui confluirebbe un'eventuale eccedenza di proventi. Il Consiglio dei PF teme che la formulazione del capoverso 3 possa limitare notevolmente il margine di manovra finanziario del settore dei PF. Il Consiglio dei PF vorrebbe preservare la possibilità di costituire delle riserve e chiede che il capoverso 3 venga formulato nel modo seguente: «³ *Nel contempo propone al Consiglio federale il discarico*».

Articolo 35^aquater **Tesoreria**

PLR propone di sostituire il verbo «amministra» perché non è adatto ai PF. Economiesuisse non vede alcun motivo di trasferire la competenza all'AFF e reputa importante che le scuole universitarie siano autonome nell'amministrazione diretta delle liquidità, pertanto chiede di cancellare questo capoverso. Il Consiglio dei PF ritiene che questa disposizione sia formulata in modo troppo vago, perché includerebbe l'amministrazione dei fondi che non provengono dai contributi federali. A suo avviso, l'amministrazione dei fondi di terzi deve restare di competenza delle istituzioni del settore dei PF e il Consiglio federale potrebbe stabilire i dettagli corrispondenti nella vigente ordinanza sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF. Il Consiglio dei PF chiede dunque di formulare l'articolo nel modo seguente: «¹ *Il Consiglio federale emana disposizioni sulla tesoreria.* ² *L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) concede al settore dei PF prestiti a condizioni di mercato per garantire la solvibilità necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.* ³ *L'AFF e il Consiglio dei PF concordano i dettagli in un contratto di diritto pubblico*». Swissmem constata una differenza tra l'articolo e il rapporto esplicativo per quanto riguarda i mezzi di terzi. Ritiene inoltre che l'autonomia del settore dei PF implichi un'amministrazione indipendente dei mezzi di terzi, per cui propone la seguente modifica: «¹ *L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra nell'ambito della sua tesoreria centrale le liquidità del settore dei PF derivanti dal finanziamento di base della Confederazione*».

Articoli 35^abis e 36c–e

GE, PS, USS, Consiglio dei PF e FNS sono esplicitamente favorevoli alle nuove disposizioni.

PS accoglie positivamente le chiare disposizioni sull'integrità e sulla buona prassi scientifica.

Le Accademie ritengono che queste disposizioni siano già contemplate nella legge sulla ricerca umana e valgano anche per il settore dei PF, per cui la loro citazione nella legge sui PF non sarebbe necessaria. Le Accademie propongono inoltre di sostituire l'articolo 36 con il testo seguente fintanto che prescrizioni non normative non ne richiedano una regolamentazione a livello di legge: «*Per la ricerca sull'essere umano e l'impiego dei dati personali si applicano nel settore dei PF le disposizioni della legge sulla ricerca umana*».

Allegato Partecipanti alla consultazione e abbreviazioni**Cantoni**

Sigla	Partecipante	NPA	Località
ZH	Staatskanzlei des Kantons Zürich	8090	Zurigo
BE	Staatskanzlei des Kantons Bern	3000	Berna 8
LU	Staatskanzlei des Kantons Luzern	6002	Lucerna
UR	Standeskanzlei des Kantons Uri	6460	Altdorf
SZ	Staatskanzlei des Kantons Schwyz	6431	Schwyz
OW	Staatskanzlei des Kantons Obwalden	6060	Sarnen
NW	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	6370	Stans
GL	Regierungskanzlei des Kantons Glarus	8750	Glarona
ZG	Staatskanzlei des Kantons Zug	6301	Zugo
FR	Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	1701	Friburgo
SO	Staatskanzlei des Kantons Solothurn	4509	Soletta
BS	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	4001	Basilea
BL	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	4410	Liestal
SH	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	8200	Sciaffusa
AI	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	9050	Appenzello
AR	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	9102	Herisau
SG	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	9001	S. Gallo
GR	Standeskanzlei des Kantons Graubünden	7001	Coira
AG	Staatskanzlei des Kantons Aargau	5001	Aarau
TG	Staatskanzlei des Kantons Thurgau	8510	Frauenfeld
TI	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	6501	Bellinzona
VD	Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	1014	Losanna
VS	Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	1950	Sion
NE	Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	2001	Neuchâtel
GE	Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	1211	Ginevra 3
JU	Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	2800	Delémont

Partiti politici

Sigla	Partecipante	NPA	Località
PBD	Partito borghese-democratico svizzero	3000	Berna 6
PPD	Partito popolare democratico	3001	Berna
PLR	Partito liberale radicale. I liberali	3001	Berna
UDC	Unione democratica di centro	3001	Berna
PS	Partito socialista svizzero	3001	Berna

Associazioni mantello dell'economia

Sigla	Partecipante	NPA	Località
Economiesuisse	Economiesuisse	8032	Zurigo
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri	3001	Berna
UPS	Unione padronale svizzera	8032	Zurigo
USS	Unione sindacale svizzera	3000	Berna 23

Organi e organizzazioni nell'ambito dell'educazione e della scienza

Sigla	Partecipante	NPA	Località
CDPE	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione	3000	Berna
Consiglio dei PF	Consiglio dei politecnici federali	8092	Zurigo
FNS	Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica	3001	Berna
CSSI	Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione	3003	Berna
USU	Unione svizzera degli universitari	3001	Berna
Actionuni	Actionuni il collegio intermedio accademico svizzero	8001	Zurigo
Swissfaculty	Conferenza dei docenti delle Scuole universitarie svizzere	5112	Thalheim
Accademie	Associazione Accademie svizzere delle scienze	3001	Berna
UMS	Universitäre Medizin Schweiz	3001	Berna

Istituzioni e organizzazioni non direttamente interpellate

Sigla	Partecipante	NPA	Località
Agepoly/VSETH	Association Générale des Etudiants de l'EPFL / Verband der Studierenden an der ETH	1015	Losanna/Zurigo
CP	Centre patronal	3001	Berna
Swissmem	Associazione dell'industria meccanica, elettrotecnica e metallurgica svizzera	8037	Zurigo
SUP Svizzera	SUP Svizzera Associazione mantello dei diplomati delle scuole universitarie professionali	8005	Zurigo
NGO	NGO Bildungscoalition	3011	Berna
Transfair	Transfair – il sindacato del servizio pubblico	3000	Berna